

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2010, proposto da: RR Costruzioni Generali Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso Innocenzo Militerni in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soa Quadrifoglio Organismo di Attestazione Spa;

per l'annullamento

- a) del verbale 17.9.2010, con cui la SOA Quadrifoglio SpA ha disposto la decadenza dell'Attestazione n. 3604/45/00 del 22.7.2009;
- b) della nota 17.9.2010, prot. n. 1252/2010/CE, con cui il predetto

verbale è stato trasmesso:

- c) del provvedimento 4.10.2010, prot. n. 67309/2010/SSGG/UVA1, con cui l'Autorità Garante dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha disposto l'inserimento della R.R. Costruzioni Generali Srl nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 27 DPR 25.1.2000 n. 34 e s.m.i.;
- d) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, ivi compresi tutti i verbali relativi alla procedura di accertamento avviata e conclusa dalla SOA Quadrifoglio SpA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Soa Quadrifoglio avviava un procedimento per l'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione nei confronti dell'attestazione n. 3604/45/00 del 22-7-2009, rilasciata alla RR costruzioni generali s.r.l. Nel corso della verifica sui certificati di esecuzione lavori, presentati al momento del rilascio dell'attestazione, emergeva che

due certificati del Comune di Bologna non erano corrispondenti ai lavori effettuati, in quanto uno riportava una cifra di lavori superiore (1.200.785.682) a fronte di un contratto depositato al Comune per 300.000 euro e l'altro un periodo di tempo di tre anni posteriore alla effettuazione dei lavori. Inoltre, il Comune di Bologna non confermava la loro autenticità. Pertanto, la Soa Quadrifoglio procedeva alla pronuncia di decadenza dell'attestazione del 22-7-2009, in quanto rilasciata sulla base di certificati non confermati, con provvedimento del 29-9-2010. Tale provvedimento è stato annotato nel casellario informatico in data 4-10-2010.

Avverso il provvedimento di decadenza e avverso la relativa annotazione è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell'art 17 del d.p.r. 34 del 2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà; illogicità , contraddittorietà, violazione dell'obbligo di imparzialità;

mancata applicazione dell'art 1419 del codice civile;

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3-12-2010 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del presupposto per la revoca dell'attestazione.

Successivamente la società RR Costruzioni generali ha presentato

istanza di riattestazione, in data 16-2-2012, che è stata respinta con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza del 20-12-2011, che non risulta impugnato.

All'udienza pubblica del 4-4-2012 il presente ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza, anche della sezione, è costante nel ritenere che la decadenza dell'attestazione consegua necessariamente all'accertamento della falsità oggettiva della documentazione sulla base della quale sia stata rilasciata.

Solo, nel successivo eventuale procedimento per la riattestazione, l'Autorità deve valutare l'effettiva riconducibilità soggettiva del falso all'impresa, rilevante sotto il profilo del mancato possesso del requisito di cui all'art 17 lettera m) del d.p.r. 34 del 2000, ora dell'art 78 del d.p.r. 207 del 2010, con richiamo all'art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006, in particolare per quanto riguarda la fattispecie per cui è causa, all'art. 38 lettera m bis).

La non imputabilità della falsità all'impresa, che ha conseguito l'attestazione, acquista rilevanza, quindi, solo, ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio Stato,

sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8054; Consiglio Stato, sez. VI, 08 luglio 2010 n. 4442). La perdita del requisito presuppone, invero, colpevolezza nella commissione del falso o almeno consapevolezza soggettiva in sede di utilizzazione dei certificati non veritieri. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 dicembre 2010, n. 36747). Al fine dell'annullamento dell' attestazione di qualificazione, rileva, invece, solo il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sull'imputabilità soggettiva del falso.

L'attestazione deve, infatti, basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.

Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 21 ottobre 2011, n. 8128; Tar Lazio III n° 19214 del 2010; TAR Lazio III n° 10879 del 2009; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2008, n. 197; TAR Lazio, RM, III, n. 18192 del 16.6.2010; CdS, VI, n. 515 del 4.2.2010).

Nel caso di specie, appare, quindi, corretto l'operato della Soa che ha proceduto ad annullare l'attestazione rilasciata sulla base di certificazioni comunque non corrispondenti di lavori effettuati, a prescindere dall'esame della imputabilità soggettiva alla impresa (esame effettuato successivamente dall'autorità di Vigilanza, peraltro,

con esito negativo, ma non oggetto del presente ricorso).

Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)